## Nella stessa collana:

- 1. La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento, a cura di Gianluca Romagnoli, 2018.
- 2. Le collaborazioni tra intermediari assicurativi. Limiti, responsabilità e prospettive Atti del convegno di Verona del 9 luglio 2018, a cura di Gianluca Romagnoli, 2019.

# La consulenza nella distribuzione e nell'intermediazione assicurativa

a cura di Gianluca Romagnoli



Antonella Antonucci

degli interessi del cliente compatibili con gli equilibri di mercato. menti normativi funzionali a realizzare i differenziati gradi di cura i microsettori – in cui s'aggregano, anche scompostamente, gli strudistribuzione, resta allora in quella terra di mezzo – comune a tutti

di comportamento, si rimane su un terreno di ambiguità. anche per l'attività che si collega all'applicazione delle regole generali adoperare la – formalmente rassicurante – categoria della consulenza tratti di indefinitezza che lo attraversano ab origine: se si continua ad Il concetto di consulenza finanziaria rischia allora di mantenere i

sivamente il termine «consulenza» per individuare l'attività soggetta sufficiente nettezza fino a che non si adopera univocamente ed esclua connotati caratterizzanti e regole specifiche. attività, normativamente caratterizzata, rischia di non emergere con le regole di comportamento, altra è la consulenza come autonoma Il fatto che, ormai, nel trend normativo prevalente una cosa sono

conseguenza, depotenzia il decollo di un mercato retail della conla riconoscibilità del «prodotto» da vendere autonomamente e, di Terreno di ambiguità che, anche in ambito assicurativo, ostacola

#### SARA LANDINI

### e nell'intermediazione assicurativa La consulenza nella distribuzione

zioni accessorie nel rapporto di intermediazione. - 4. Conclusioni. Sommario: 1. Premessa. – 2. Consulenza o non consulenza. – 3. Le obbliga-

della consulenza per tipologia di intermediario assicurativo. nell'intermediazione assicurativa avuto riguardo alla modulazione 1. Si intende qui guardare alla consulenza nella distribuzione e

con modulazioni a seconda dei soggetti distributori. costruita lentamente su poli normativi settoriali convergenti dando vita ad un'idea di consulenza unitaria; in ambito assicurativo, però, buzione, allargando questa attività oltre l'intermediazione, che viene hnanziaria: addirittura in ambito assicurativo ormai si parla di distrila che è l'attività di intermediazione assicurativa e l'intermediazione Possiamo dire che c'è una sostanziale identità funzionale tra quel-

poggiano su un rapporto piramidale rispetto alle imprese di assivia principale l'attività di intermediazione e che fondamentalmente dei prodotti assicurativi: sono quei soggetti che non svolgono in questi sono da tempo ufficialmente parte della catena distributiva e molto distinti tra loro. Abbiamo poi i produttori diretti, anche traverso la contraenza di polizze collettive. Tre soggetti principali di assicurazione; le banche, che intermediano prevalentemente atche operano su incarico del cliente in autonomia dalle compagnie agenti, che operano su mandato di una o più compagnie; broker, curazione. Directive» o «IDD») -, si trovano varie figure di intermediario: in attuazione della dir. (UE) 2016/97 (c.d. «Insurance Distribution dice l'art. 109 c. ass., come novellato dal d.lg. 21 maggio 2018, n. 68, Nella intermediazione assicurativa - limitandomi a quello che

I soggetti addetti all'intermediazione, ovvero i famosi collabora-

altre attività collocano polizze (si pensi alle agenzie di viaggi). sez. f del Registro unico degli intermediari, introdotta dal d.lg. n. 68/2018, in attuazione di IDD. Si tratta di soggetti che svolgendo le banche e anche con gli intermediari a titolo accessorio, iscritti alla tori che operano attraverso accordi verticali con gli agenti, i broker,

vo e hnanziario<sup>2</sup>. come accessorio all'obbligo principale dell'intermediario assicuratipostazione d'origine francese di considerare l'obbligo di consulenza convergenza degli assetti regolatori, condizionata, peraltro, dall'imfinanziarie, considerate nel loro insieme per la tendenza in atto alla tendenzialmente essere ricavata da un'osservazione delle discipline Qual è la definizione di consulenza assicurativa? La risposta può

ovvero l'obligation de conseil francese e il Beratungspflicht tedesco. vamente nella versione francese e tedesca della direttiva. In realtà sono proprio le traduzioni di consulenza in IDD, rispetti-Io vorrei soffermarmi, più che sull'advice inglese3, su due termini,

assicurativi è partita dalla giurisprudenza francese dunque: se noi bligo di consigliare il cliente in caso di intermediazione di prodotti che poi è stata recepita nel Code des assurances<sup>4</sup>. L'idea di un obpoggiano niente di meno che su una giurisprudenza degli anni '60 finire che cos'è consulenza, la disposizione citata usa termini che Se noi consideriamo l'art. 2 IDD, nella versione francese, nel de-

<sup>1</sup> Si v., sul punto, il contributo di A. Antonucci, La consulenza finanziaria: identità e differenze dei c.dd. «microsettori», in questo Volume.

nella consulenza assicurativa, in questo Volume. trattuali, Padova, 2002, passim e il contributo dell'A., Il ruolo dell'informazione <sup>2</sup> Si v., in particolare, M. DE Poll, Asimmetrie informative e rapporti con-

viamo anche dentro IDD. in Financial Instruments Directive II» o «MiFID I») e nella dir. (UE) 65/2014 (c.d. «Markets in Financial Instruments Directive II» o «MiFID II»), che tro-<sup>3</sup> Che poi è la nomenclatura utilizzata nella dir. 2004/39/EC (c.d. «Markets

avoir des conséquences sur les droits de cet assuré», «de lors orienter de manière positive le choix de l'asuré dans le sens le plus conforme à ses intérêts»: si vi «de renseignement», «d'attirer l'attention de l'assuré sur le points qui pourraient della quale si dovrebbero sussumere le obbligazioni di «exacte information» o Cass., 10 novembre 1964, in Rev. gen ass. terr., 1965, p. 176. <sup>4</sup> La Cassazione francese definisce la «Obligation de conseil» all'interno

> e di orientare in maniera positiva la scelta dell'assicurato, tenendo conto della conformità rispetto ai suoi interessi. anche di attirare l'attenzione dell'assicurato sui punti più importanti descritta in IDD. Si tratta non soltanto di dare informazioni, ma sprudenza francese, in realtà, troviamo una risonanza di tali orientamenti giurisprudenziali nell'attività di consulenza proprio come andiamo a leggere che cos'è l'obbligo di consiglio secondo la giuri-

codicistica diventa veramente difficile. assicuratori, perché navigare nel mare indefinito della buona fede il generale obbligo di buona fede e che questa attività regolatoria è intervenuta a definire, nell'interesse anche degli intermediari e degli vecchi codici, ha questi obblighi generali che erano declinati secondo zione, senza che lo dicano l'Europa o i regolatori, già sulla base dei garanzia ulteriori rispetto a quelli del contratto. Chi fa intermediaro secondo la Treu und Glauben tedesca, che porta ad obblighi di secondo buona fede. Un'integrazione secondo la bonne foi, ovverapporto dell'intermediario con il cliente - deve essere integrato principio di fondo: il contratto - anche quello su cui si fonda il La giurisprudenza francese poggia anche in questo caso su un

sidera che la scelta del giudice, sostanzialmente, priva di rilievo il normativa secondaria. Preoccupazione ancora più grave se si connormativa generale e normativa speciale, tra normativa primaria e agli articoli 1175, 1375 e 1337 c.c., non citando mai le disposizioni zione interpretativa preoccupante, perché contraria ai rapporti tra regolamentari e le norme da esse inferibili<sup>5</sup>. Credo si tratti d'un'oplità di un intermediario per mancata consulenza solo richiamandosi nale di Napoli, con una sentenza del 2019, ha fondato la responsabi-È da tener presente, infatti, che, relativamente di recente, il Tribu-

6 Sulla rilevanza della normativa secondaria si v. G. Berti de Marinis, La

materia di contratto di assicurazione, sull'assicuratore (come sul proprio intermediario o promotore) grava il dovere primario, ai sensi degli artt. 1175, rative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicuuna condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c.». 1337 e 1375 c.c., di fornire al contraente un'informazione esaustiva, chiara e <sup>5</sup> Trib. Napoli, 3 ottobre 2019, n. 8677, in DeJure, secondo il quale «In

sulla Repubblica in forza dell'appartenenza all'Unione Europea. attività normativa di Ivass, e così rischia di ostacolare quel fenomeno disciplina dei fenomeni assicurativi, in parte significativa affidata alla di armonizzazione delle regole di condotta che è dovere che grava portato di una regolazione che assume un ruolo determinate nella

enforcement, non può che essere il risultato di una chiara, piena ed gionare in termini d'esclusione. In altre parole, un'efficace private ricercare il massimo punto di coordinamento, non potendosi raed integrazione per cui, pur con tutte le differenze di piani, si deve torio conformativo, in quanto ne costituisce fattore di arricchimento offerta dall'azione pubblica, sia essa di tipo regolatorio o sanzionadavanti alla giustizia ordinaria. incorrere in responsabilità secondo il codice civile in caso di giudizio portamento ai fini Ivass e regole di condotta diverse per evitare di Non è possibile che un intermediario debba seguire regole di comintellegibile collaborazione tra il diritto pubblico e il diritto privato. La tutela individuale privatistica non può prescindere da quella

cui testo originale del 1908 è stato recentmente riformato nel 2008): sulla sez. 6 del Versicherungsvertragsgesetzbuch (anche «VVG», il enunciato in una sentenza del Bundesgerichtshof del 2014, fondato il cliente nelle sue scelte, e a colmare una asimmetria informativa<sup>8</sup> comportamento, di trasparenza, di informativa, volte ad orientare anzi forse sono proprio i tedeschi i veri motori di queste regole di il «Beratungspflicht» nasce all'interno della giurisprudenza tedesca, Passando all'ordinamento tedesco e all'esame di un principio

forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Napoli, 2013.

e collettiva dell'utente finanziario, in F. Capriglione (a cura di), I Contrat momento di saldatura tra enforcement privato e pubblico delle normative di settore applicabili agli intermediari, al fine di realizzare un controllo di conti dei Risparmiatori, Milano, 2013, pp. 519 ss. e spec. p. 523, ove si rileva: di specifiche funzioni alle autorità di vigilanza, variamente configurate come «Peculiare dimensione di tutela dell'utente finanziario deriva dall'attribuzione formità delle operatività di mercato». <sup>7</sup> Si v. in particolare A. Antonucci, Gli strumenti di tutela metaindividuale

8 Il «Beratungspflicht» (letteralmente «obbligo di consiglio») è disciplinato

i suoi interessi giovare il cliente, il quale poi potrà compiacersi perché vede attuati un'idea che, nell'intermediazione, il soggetto abbia un obbligo di una giurisprudenza tedesca abbastanza risalente. Si va a costruire to a questo punto dal VVG del 2008, che ha recepito sostanzialmente Il Beratungspflicht riprende l'obligation de conseil francese, aiuta-

golatori olandesi, un report sui risultati degli obblighi di informativa non sono iniziate alcune valutazioni: ad es., è stato redatto, dai reza di asimmetrie informative. Questo è stato l'andamento fino a che direzione: informare, «riempire» di informazioni i clienti in presendell'informativa. A partire dagli anni '90, questi si è mosso in una lenza di cui troviamo menzione all'interno dell'art. 2, comma 1, n. 15. Il legislatore europeo, con IDD, si rende conto di alcuni difetti a causa di una clausola di esclusione). magari a chiedere l'indennizzo (non trovando però risposta, magari mo quando alla fine arriva ad aver acquistato il prodotto e si trova rapporto tra intermediario e cliente e la soddisfazione di quest'ultisignifica che non hanno assolutamente aumentato, migliorandolo, il ed è risultato che questi sono assolutamente inutili per il cliente. Ciò 2. Venendo ai nostri tempi, IDD accoglie una nozione di consu-

che impedisce comunque al soggetto di poter scegliere. zioni che gli psicologi da tempo ci hanno detto essere causa della con il termine «information overload», cioè un eccesso di informadiritto di scelta, l'information overload porta ad un deficit cognitivo mancanza di scelta. La asimmetria informativa porta alla lesione del Questo eccesso di obblighi di informazione ormai lo conosciamo

qui parliamo di consulenza, non di informazione, ma i due aspet-IDD interviene sulle informazioni, documenti standardizzati, etc.:

alla sez. 6 VVG e consiste in un'attività di consulenza motivata rivolta al «Versicherungsnehmer», orientata dalle aspirazioni («Wünschen») e dalle necessità («Bedürfnissen») dello stesso. Così BGH, 12 febbraio 2014 – IV ZR 409/12, in DeJure.org.

9 Come sottolineato da G. Ponzanelli, Brevi cenni introduttivi, in questo

ti della intermediazione devono essere visti insieme. L'informazione diventa standardizzata a fini di semplicità e di comparazione (il documenti informativi precontrattuali (c.d. «DIP») aggiuntivi bisocliente deve potere comparare i prodotti, se ha informazioni diverse eccesso di informazioni porta già ad una lesione dei diritti di cliente. di necessaria informazione. L'informazione deve essere essenziale. Un cliente potrebbe contestare comunque una violazione degli obblighi gna molto riflettere sui contenuti - fornendo troppe informazioni, il non riesce a comparare). Addirittura, si può affermare che - forse sui

o più contratti di assicurazione<sup>10</sup>. raccomandazioni personalizzate a un cliente su sua richiesta o su 2, comma 1, n. 15, IDD parla di consulenza come di fornitura di trova in un ambito estremamente tecnico e ha bisogno che qualcuno iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a unc indirizzi le sue scelte, cerchi di giovargli, di dargli indicazioni. L'art. Attraverso la consulenza si spiega la tutela del cliente, il quale si

sarà l'intermediario. È su lui che graveranno i maggiori oneri della essere la POG a contenere indicazioni. Vero è che il soggetto che ha esistente - se, per un prodotto particolarmente complesso, una R.C di scegliere. Ciò con una responsabilizzazione – a detta di chi scrive dovrebbe essere un piano dove si dice che l'intermediario - in un scelta finale della modalità distributiva. il polso della situazione perché ha il rapporto diretto con il cliente intermediazione avvenisse senza consulenza personalizzata. Potrà professionale, ad es., si intermedia senza una consulenza personapersonalizzata, perché altrimenti il cliente non può essere in grado determinato livello di complessità, etc. – deve dare una consulenza determinato ambito, per determinati prodotti, caratterizzati da un è una procedura che dovrebbe unire distribuzione e produzione, «POG»), magari concordata tra impresa e intermediari. La POG la politica di distribuzione nella product oversight governance (c.d. lizzata. Una responsabilità di chi? Di chi ha fatto la scelta che la La consulenza, quindi, può essere richiesta dal cliente o essere

ISBN 978-88-495-4682-8

La consulenza nella distribuzione e nell'intermediazione assicurativa 35

al cliente una raccomandazione personalizzata». contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornisce «Se viene offerta una consulenza prima della stipula dello stesso de conseil francese. La disposizione citata, poi, continua dicendo: cliente, le sue richieste, le sue esigenze [...]». Questa è l'obligation distributore specifica, basandosi sulle informazioni ottenute dal sulenza c'è sempre, oppure è un accidente? L'art. 20, a riguardo, afferma che «Alla conclusione di un contratto di assicurazione il Veniamo alle norme IDD che hanno posto un dubbio: la con-

eventuale. versione tedesca è tradotta con «Empfehlung», quindi la persönliche in francese è stata tradotta come «conseil», la versione tedesca di lisée». Questa raccomandazione non è consulenza ed è puramente Empfehlung, e in quella francese con «recommandation personna-IDD parla di «Beratungs». Poi c'è la raccomandazione, che nella nalizzata. Occorre prestare però attenzione che qui la consulenza Torniamo all'art. 2: la consulenza è una raccomandazione perso-

menti su IDD ritennero che la consulenza fosse soltanto eventuale di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale do che «Qualora un intermediario assicurativo comunichi al cliente [...]». È un'ulteriore tipologia di consulenza, tanto che i primi com-Poi, oltre alla consulenza personalizzata, l'art. 20 procede dicen-

a questo punto, perché se si parte da quella definizione, dov'è finita dare comunque quel livello di consulenza, che però non è più tale che era quello francese e tedesco, l'ha ampliato e, quindi, si dovrà parziale. Il legislatore europeo ha rivisto il concetto di consulenza, la consulenza base, quella personalizzata e addirittura quella imla consulenza? Oppure si può dire che adesso esistono tre livelli di consulenza:

declinano questi livelli di consulenza nella varietà degli intermediari assicurativi italiani? la personalizzata, e, poi, addirittura quella imparziale. Ma come si Esiste questo livello di base, poi la raccomandazione, che è quel-

mente inteso può essere significativo considerare il reg. 2 agosto 2018, n. 40 di Ivass. Se ci si ferma alla dizione usata all'art. 119-Se si passa all'esame dell'operato del legislatore italiano ampia-

<sup>10</sup> Cfr. A. Antonucci, La consulenza, cit.

ter, questo è intitolato «Consulenza e norme per le vendite senza consulenza». Qui il nostro legislatore si spinge oltre i contenuti di IDD: c'è la possibilità di vendere un prodotto senza dare nessuna consulenza al cliente.

Dopodiché il reg. n. 40 del 2018 di Ivass, invece, agli artt. 58 e 59, stabilisce l'esistenza di un livello di valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente che è consulenza, già queste sono informazioni con indirizzo verso una decisione. Questo è volto ad agevolare il cliente nella scelta. Non si può dire che questo non è un livello di consulenza ed è puramente informazione. È quell'obligation de conseil, quel Beratungsflicht costruiti negli ordinamenti francese e tedesco che hanno dato vita al concetto di rapporto di intermediazione assicurativa, che non è una mera messa in contatto tra il cliente e il prodotto.

Poi, a seconda delle richieste del cliente, si ha la vendita con consulenza – aggiungiamo, con consulenza personalizzata –, che è quella di cui ci parla IDD e che è proprio quella personliche Empfehlung, quella raccomandazione, quel suggerimento che va anche a specificare i motivi per cui quel contratto è offerto. Il che non vuol dire che negli altri casi si possa vendere a un cliente qualunque cosa, non vuol dire che se un cliente dice che vuole il capitale garantito e gli si vende una polizza vita a capitale protetto, perché non si conosce la differenza tra capitale garantito e protetto, non è stata violata la normativa sulla distribuzione perché non c'era consulenza in quanto il cliente ha chiesto una vendita senza consulenza.

Si ha un livello superiore, che porta anche a vedere tutta la procedura, i prodotti considerati e le motivazioni specifiche per cui si è andati in una direzione rispetto a un'altra. Questo è ripreso dal contenuto già dell'art. 119–ter, ma pare particolarmente apprezzabile l'intitolazione che è stata data e separata nei due artt. 58 e 59 del reg. n. 40 del 2018 di Ivass.

3. Ciò detto, la domanda che si pone alla fine del discorso è questa: tenuto conto della diversità tra i differenti intermediari, questa consulenza intesa generalmente – ritorniamo al Codice civile e alla buona fede – si configura per tutti gli intermediari nella stessa maniera, al di là delle differenti regole di condotta? Dipende dai contratti.

Sicuramente il tempo è cambiato: quando esisteva l'obbligo di monomandato nei mandati agenziali si distingueva nettamente tra agenti e broker sulla base dell'assunto per cui l'agente è monomandatario, ha un solo incarico, il broker è un «battitore libero». I tempi sono cambiati: ora sussiste il divieto di previsioni nei rapporti agenziali di obbligo monomandato, ci sono ancora monomandatari, ma i plurimandatari stanno aumentando. Ricordiamo che c'è stato un intervento significativo dell'AGCM proprio volto a favorire il plurimandato. Questo però non equipara l'agente al broker: continuano a rimanere soggetti diversi per l'attività che possono svolgere.

Tutto dipende molto dal contratto, dal mandato che l'agente ha rispetto alla compagnia. È vero che i mandati agenziali poggiano sempre sul buon vecchio accordo collettivo del 2003 (non si sa se mai si riuscirà a rivederlo), però in realtà si sa che poi questi accordi sono abbastanza vari, anche rispetto, ad es., alle esclusive, ecc. Nel caso del *broker*, al di là di possibili accordi di collaborazione – che sono altro dal mandato, ma che anche il *broker* può avere con la compagnia – l'intermediazione poggia sull'incarico che il *broker* ha ricevuto dal cliente.

Si presti attenzione, però, al fatto che il rapporto di collaborazione è regolato anche da possibili accordi di collaborazione orizzontale (ad es. A con B, dove si possono avere delle specifiche su chi fa cosa rispetto al cliente). Prendiamo, ad es., il broker, dove c'è un'attività di consulenza che viene specificata in maniera particolare – il broker non opera su incarico di un'impresa, ci può essere un accordo di collaborazione ma, ancora, non siamo di fronte a un incarico – ed è funzionalizzata non solo alla mediazione di affari, ma pure alla conclusione dei contratti, ivi compresa un'attività di assessment e risk management a favore dell'assicurando.

Questo lo dice anche la Cassazione, intervenuta recentemente sul tema<sup>11</sup>. Il caso nasce da uno scontro tra un *broker* e il Comune di Firenze, che ha portato questa Cassazione a dire che nell'accor-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2018, n. 20955, in www.giustizia.it, caso fiorentino, seguito da uno dei Maestri di chi scrive: il Professor Morbidelli.

corrispettivo da pagare al broker. rà nel tempo. Tutto questo non può non essere valutato ai fini del l'impresa di assicurazione, tanto più quel rapporto assicurativo terdoveva avere una lunga tenuta nel tempo. Tanto più il broker ha riguardava la tutela del patrimonio culturale di Firenze e che quindi dall'individuazione di un modello contrattuale, che nel caso di specie fatto bene il risk assesment e ha meglio elaborato il contratto con do di collaborazione esiste una consulenza così specifica che parte

durante l'esecuzione e la gestione contrattuale». solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza più convenienti per lui. Tale attività di collaborazione non investe generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in doli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una lo porta ad analizzare i modelli contrattuali sul mercato, rapportanché afferma che «in realtà questa attività di collaborazione del broken i rinnovi contrattuali? La Cassazione risponde positivamente, pergrazione del contratto stesso, ha diritto anche per le provvigioni per della validità del contratto con la P.A.), il broker, in virtù di una intespecifica previsione nel contratto (non affrontiamo qui il problema Il problema su cui poggiava la questione era: in assenza di una

cliente in merito, ad es., ai costi, alle franchigie, ecc. Non si ha mai una situazione di mera messa in contatto tra il potenziale cliente e dalla distribuzione, non si ha una mera mediazione, mai. Anche nelnon si abbiano, non si possano avere simili obblighi. Quello che si l'impresa di assicurazione. C'è sempre qualcosa di più. la intermediazione di una polizza RCA l'intermediario consiglia il vuole dire è che, nel caso dell'intermediazione assicurativa, distinta In tutto questo non si vuole dire che in un rapporto agenziale

di settore, esiste il Codice civile e il generale principio di buona fede che cerca di specificare le regole di condotta che si impongono a chi specificare questi obblighi a tutela del mercato. Guarderei alla regoblighi e regole di condotta, ma come a qualcosa di positivo, qualcosa intermedia prodotti. Infatti, al di fuori della regolazione assicurativa lazione non come qualcosa di negativo, come un incremento di ob-La normativa di settore, la regolazione che è intervenuta va a

> controversie assicurative per la creazione di best practices. ma si pone. Confidiamo anche nella operatività dell'arbitro per le La regola del caso concreto la costruisce il giudice quando il proble-

mediario assicurativo. seconda dei contenuti contrattuali e delle diverse tipologie di intera sussistere un obbligo di consulenza che si modula diversamente a broker, con le differenti modalità che li riguardano, però continua possono essere offerti nell'intermediazione. Inoltre, esiste anche gation de conseil, alla francese, esiste ancora: l'intermediario deve di intermediazione, quell'obbligo di consulenza inteso come obliuna raccomandazione imparziale che potrà riguardare sia agenti che possono essere richiesti dal cliente come servizio accessorio, che potranno essere dei livelli di raccomandazione personalizzata che indirizzando le sue scelte in modo da «giovargli». Dopo di che ci raccogliere informazioni e fornire al cliente il prodotto più adeguato 4. In realtà, l'obbligo di consulenza sussiste ancora nel rapporto

ca il momento relazionale fiduciario. Chi si affida per l'acquisto di sofisticato. Potremmo pensare all'uso dei big data, della profilazione e dovremo anche ripensare alle regole di condotta che informano i prodotti assicurativi a questi sistemi potrà solo lamentarsi in caso di questi rispetto agli interessi dei clienti. Qui manca l'uomo, manalgoritmica ai dati relativi ai prodotti e a dati di best performance consentono la individuazione del prodotto adeguato per eccellenaı meri comparatori, ma potremmo anche parlare di qualcosa di più rapporti con i clienti. big data elimineranno il ruolo degli intermediari, lo modificheranno zioni algoritmiche, del possibile margine di errore. Non ritengo che la fase di acquisizione dei dati del cliente, di spiegazione delle fundell'intermediario, e anche una possibile responsabilità di questi nel-Potrebbe vedersi nella distribuzione automatizza un ruolo residuale di errore dell'algoritmo, si avrà responsabilità del programmatore za attraverso l'inserimento di certi dati dei clienti correlati su base dei clienti e a processi di automazione nella offerta di prodotti che tremmo far riferimento a chi si affida nell'acquisto di un prodotto Un ultimo cameo: esiste distribuzione senza consulenza? Sì, po-

#### Indice

### Le linee di rifleccion I sezione

Lincidenza della Insurance Distribu- la bancassicurazione e, in particola-	El La Fata, La consulenza nell'attività di distribuzione di assicurazione	M. Binda, La consulenza assicurativa	II sezione Gli approfondimenti	G. Romagnoli, Prospettive della consulenza in funzione di ampliamento delle prestazioni	N. Bignotti, Esperienze di consulenza. Casì a confronto	S. Landini, La consulenza nella distribuzione e nell'in- termediazione assicurativa	A. Antonucci, La consulenza finanziaria: identità e dif- ferenze dei c.d. «microsettori»	M. De Poli, Il ruolo dell'informazione nella consulenza assicurativa	G. Ponzanelli, Cenni introduttivi	Te mies ai imessione
	81	67		51	41	29	19	7	S	

ROMAGNOLI, Gianluca (a cura di)
La consulenza nella distribuzione e nell'intermediazione assicurativa

Mapoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2021

pp.VI+154; 14 cm

1SBN 978-88-495-4682-8